Allegato 4.

Capitolato Speciale d'Appalto per affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 - C.I.G. 7347785001

ART. 1 OGGETTO E VALORE DELLA PROCEDURA

Lavori edili e di predisposizione per automazione e videosorveglianza nell'intera area denominata Parcheggio Nember P55/C sito in via Gorizia nel comune di Jesolo e nelle disponibilità di Jtaca S.r.l.. - come da documentazione tecnica allegata, che fa parte integrante del presente capitolato.

Il valore stimato della procedura è pari a:

Lavori edili e vari:
€. 19.491,54 + € 3.553,64 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA a norma di legge;

L'importo totale dell'appalto posto base d'asta ammonta ad Euro 19.491,54 + € 3.553,64 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA a norma di legge.

I costi della manodopera, ai sensi dell'art. 23 comma 16, D.Lgs. 50/2016 sono indicati nel computo metrico allegato.

ART. 2 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Le specifiche tecniche e l'oggetto della prestazione sono descritte nella documentazione tecnica allegata alle condizioni del presente Capitolato Speciale d'appalto per costituirne parte integrante:
Sono a carico dell'impresa, la consegna e l'installazione f.co parcheggio soggetto ad intervento, degli interventi descritti nei computi metrici **Allegati 1 e 2** alle condizioni offerte **nell'offerta economica Allegato C) e Allegato 3**; tutte le spese di consegna, di trasferta, le spese di verifica di conformità, le spese per il collaudo e dell'attività di supporto al collaudo, ed ogni altro onere sono a totale carico della ditta appaltatrice e si ritengono compensati dall'importo offerto.
L'appaltatrice è tenuta al rispetto delle prescrizioni contenute nei computi tecnici e nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, senza poter apportare unilateralmente modifiche o varianti che non siano state preventivamente approvate dalla stazione appaltante.
L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante, anche per il tramite del direttore della esecuzione, per l'avvio dell'esecuzione del contratto e per tutta la fase della fornitura stessa; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 3 STIPULA DEL CONTRATTO E FORNITURA DELLE OPERE

La stipula del contratto di appalto avverrà successivamente alla aggiudicazione ed alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati e comunque entro i termini di validità dell'offerta, salva proroga disposta dalla stazione appaltante e salve le ipotesi di esecuzione di urgenza.

Trattandosi di procedura ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016, il contratto verrà stipulato, divenuta efficace l'aggiudicazione, senza attendere lo stand still, come previsto dall'art. 32 comma 10 lett.b) D.Lgs. 50/2016.
L'appaltatore è tenuto, prima della sottoscrizione del contratto, a costituire garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016.
La mancata sottoscrizione del contratto dei termini assegnati, anche nel caso in cui ciò non comporti necessariamente il ritardo nei termini di consegna, obbliga l'appaltatore al risarcimento del danno subito dalla stazione appaltante.

ART. 4 DOMICILIO CONTRATTUALE

Le parti eleggeranno, in sede contrattuale, un proprio domicilio, che potrà anche essere diverso da quello indicato in sede di gara.
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

ART. 5 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno altresì parte integrante e sostanziale del Contratto i seguenti documenti:

a) Il presente Capitolato speciale d'appalto **Allegato 4**;
b) L'offerta economica presentata dall'Appaltatore **Allegato C)** unitamente al **Allegato 3**;
c) Le polizze di garanzia di cui al successivo art. 28 delle presenti condizioni contrattuali oltre alla garanzia per la esecuzione del contratto di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016;
d) I capitolati e computi metrici **Allegati 1** e **2**;
e) Il PSC;
f) **Allegati** tecnici **5**, **6** e **7**;
g) Ogni altra documentazione di gara, anche se qui non esplicitamente richiamata;

ART. 6 CESSIONE DELL'APPALTO E CESSIONE DEL CREDITO – DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto a terzi.
Nel caso di vicende soggettive dell'esecutore dei servizi trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
Il subappalto è concesso ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016, purchè l'appaltatore ne faccia richiesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 cit. all'atto della presentazione della domanda di partecipazione.
In ogni caso il subappalto è soggetto a preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante.
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

ART. 7 SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO ED AVVIO DELLA ESECUZIONE

Il contratto di appalto verrà stipulato dopo che l'aggiudicazione sarà diventata efficace.
Il Responsabile del procedimento autorizzerà l'avvio dei lavori.
I lavori inizieranno pertanto nel giorno e nel luogo indicato dal direttore dei lavori il quale provvederà, in contraddittorio con l'appaltatore, a redigere il verbale di avvio della esecuzione.
E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti; la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente

Il termine per l'esecuzione della prestazione è fissato in 30 gg., consecutivi decorrenti dalla data di avvio dei lavori certificata dal direttore dei lavori.
In ogni caso l'avvio dell'esecuzione del contratto di appalto potrà essere rinviata, senza alcun indennizzo e/o risarcimento per l'appaltatore, sino a quando non saranno terminati i lavori edili, propedeutici al presente contratto.
Le parti riconoscono che la data di consegna costituisce per Jtaca s.r.l. condizione essenziale per cui, salva la valutazione di circostanze sopravvenute, non verranno concesse proroghe imputabili alla sfera giuridica dell'aggiudicatario.
Prima dell'avvio dell'esecuzione verrà stilato apposito verbale da parte del D.L. in contraddittorio con l'impresa la quale è tenuta a sottoscrivere con riserva il predetto verbale laddove riscontri difformità tra lo stato dei luoghi e quanto descritto nel computo metrico e negli atti di gara. In mancanza non potrà avanzare nei confronti della stazione appaltante alcuna pretesa in merito ad eventuali difformità.
Durante l'esecuzione l'appaltatore assicura, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere
Al momento dell'avvio della esecuzione della prestazione, l'appaltatore se non conduce in proprio il cantiere deve comunicare il nominativo del direttore del cantiere ed è in ogni caso responsabile dei danni causati dalla imperizia o negligenza dei soggetti operanti all'interno della sua struttura, nonché per malafede o frode nella somministrazione ovvero nell'impiego di materiali.
E' tenuto nella esecuzione del contratto a svolgere le prestazioni con la massima diligenza nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia ed applicabili al contratto di cui è causa ed al rispetto delle previsioni a tutela dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008.

Art. 8 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato a corpo nei termini indicati nella lettera di invito.
Il contratto verrà stipulato con scrittura privata e potrà essere sottoscritto digitalmente.

Art. 9 DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
3. In caso di norme del Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del codice civile.
4. L'Impresa da altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile incaricato dalla Committente, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
5. L'Impresa dichiara altresì di essersi recata sui luoghi oggetto dei lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

- aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano

aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera;
- avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l'opera;
- aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, oggetto dell'appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto;
- accettare, senza alcuna condizione o riserva, alle stesse condizioni contrattuali, le eventuali modifiche derivanti da quanto esposto al precedente punto;
- avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato, in modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità dell'Impresa.

L'Impresa non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

Art. 10. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nonché le direttive impartite dal direttore dei lavori.
L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e s.m.i.
L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

ART. 11 PROROGHE

Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 7, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 10 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 7.
In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 10 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 7 comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.
La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 giorni dalla richiesta e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.
Nei casi di cui al comma 2 i termini di 10 giorni e di 5 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 5 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 7, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

ART. 12 INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto.

ART. 13 SOSPENSIONI

Le sospensioni sono regolate dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 14. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il recesso e la risoluzione del contratto sono disciplinati dagli art. 108 e 109 D.Lgs. 50/2016

ART. 15. LAVORI A CORPO

I lavori oggetto del presente capitolato saranno contabilizzati a corpo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del Codice degli appalti e s.m.i..

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte e le norme UNI competenti.
La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nei computi metrici e allegati tecnici.
L'elenco dei prezzi unitari ha validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
Gli oneri per la sicurezza, sono contabilizzati e liquidati separatamente specificando l'importo in fattura.

ART. 16. LAVORI A MISURA E IN ECONOMIA

Lavori a misura

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'articolo 43, comma 9, del regolamento generale, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente disposti dalla Direzione lavori, previa autorizzazione del RUP.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
5. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

Lavori in economia

La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 179 del D.P.R. 207/2010.
Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

ART. 17. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA
Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorchè accettati dalla D.L.

ART. 18. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI.
Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.
Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

ART. 19. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad

esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

ART. 20 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale per quanto ancora vigente e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

   a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

   b) i movimenti di qualsiasi materiale e genere e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, il ripristino delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

   c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;

   d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;

   e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

   f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

   g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e assistenza;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato e della sua scheda tecnica, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.

t) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

u) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

v) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

w) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;

x) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

y) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

z) sono a carico dell'Impresa tutte le spese di gara, quelle per redazione, copia, stipulazione e registrazione del Contratto, quelle di bollo e di registro degli atti occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno dell'aggiudicazione a quello del collaudo dell'opera finita.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come previste all'articolo 2, comma 6.

5. L'appaltatore è altresì obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni, materiali e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.

L'appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica su supporto informatico, a colori, ad alta risoluzione e non modificata, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

ART. 21 CUSTODIA DEL CANTIERE

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

ART. 22 CARTELLO DI CANTIERE

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, in numero e dimensioni adeguate, gli eventuali cartelli indicatori ove richiesto dalle norme locali.

ART. 23 ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

ART. 24 ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni. Si applicano le previsioni dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 nonché, in quanto compatibili, le previsioni del d.P.R. 207 in tema di rilascio di certificato di regolare esecuzione.
Nel suddetto termine temporale per l'emissione del certificato di regolare esecuzione, la Committente provvederà, in contraddittorio con l'Impresa, ad effettuare le verifiche di collaudo, le prove e constatazioni necessarie per accertare che tutte le categorie di lavori (posa condotte rete e tubazioni d'allacciamento, ripristino delle pavimentazioni stradali e dei luoghi, ecc.) siano state eseguite a regola d'arte e rispondano, anche nelle quantità, alle misure rilevate e contabilizzate.
Al termine delle operazioni di collaudo, la Committente trasmetterà all'Impresa l'elenco dei difetti eventualmente riscontrati e dei ripristini stradali ancora da realizzare/sistemare concedendole 30 giorni di tempo per provvedere a tutti gli interventi di sistemazione, di rifacimento e/o di completamento ritenuti necessari per rendere le opere complete ed eseguite a regola d'arte, con il grado di qualità contrattualmente prescritto e retribuito.
E' preciso ed inderogabile obbligo dell'Impresa di realizzare quanto richiesto entro i limiti di tempo stabiliti, dando comunicazione scritta alla Committente delle avvenute riparazioni, onde consentire l'esecuzione della verifica definitiva sui lavori e la successiva redazione ed emissione della dichiarazione finale attestante la idonea qualità ed esatta quantità delle opere eseguite e contabilizzate.
L'eventuale inadempienza dell'Impresa, che si protragga per ulteriori 15 giorni di calendario dopo la scadenza del termine dianzi stabilito, potrà costituire grave violazione delle presenti condizioni

contrattuali e motivo di risoluzione unilaterale del medesimo da parte della Committente a danno dell'Impresa stessa; la Committente, nella situazione dianzi descritta, avrà diritto di provvedere, senza ulteriore avviso, mediante altra impresa, detraendo l'onere sostenuto da quanto dovuto all'Impresa appaltatrice, fatta salva la rifusione di ogni maggior onere e danno conseguente.
In presenza di anomalie sui lavori che possano pregiudicare, ad insindacabile giudizio della Committente, la sicurezza o l'efficienza degli impianti, l'Impresa è obbligata ad intervenire per l'esecuzione delle riparazioni necessarie, entro il termine massimo di 4 (quattro) ore dalla segnalazione, effettuata anche verbalmente. In difetto, la Committente sarà legittimata a provvedere direttamente e ad addebitare all'Impresa ogni onere sopportato, anche mediante la detrazione da quanto eventualmente dovuto a qualsiasi titolo all'Impresa stessa.
In ogni caso restano salvi, anche se perfezionate tutte le formalità dianzi citate, i diritti della Committente e le responsabilità dell'Impresa sanciti dal Codice Civile, con particolare riferimento ai "vizi occulti"
A tale proposito la Committente si riserva fin da ora di rivalersi sull'Impresa nel caso in cui, anche nel corso dell'esercizio degli impianti, venisse riscontrato che le condotte di rete principale e le tubazioni interrate per l'allacciamento alle utenze sono state posate a profondità di copertura inferiore a quelle prescritte nel presente Capitolato, senza valida motivazione tecnica verificabile e prive delle opere di protezione previste dalle specifiche della Committente.
L'Impresa, nel rendersi formalmente garante dei lavori eseguiti, procederà, a propria cura e spese, alla sostituzione di quei pezzi che dovessero risultare non efficienti rispetto al normale impiego; inoltre provvederà, come già evidenziato, a suo completo carico, a tutte le riparazioni rese indispensabili dalla inadeguata esecuzione dei lavori, dalla negligenza o colpa dell'Impresa stessa.
Ai fini del collaudo dell'intervento, entro 30 giorni dall'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, l'impresa deve fornire alla Committente la documentazione tecnica relativa ai lavori eseguiti; deve fornire, in particolare:

- i disegni as-built dell'intervento realizzato (planimetria e particolari costruttivi, su supporto informatico, in formato .dwg);
- le specifiche e certificazioni dei materiali utilizzati;
- i risultati delle prove di tenuta effettuate;
- i risultati delle prove di collaudo effettuate;

ART. 25 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 23, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.
Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
L'appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo 55, comma 3.

ART. 26 PAGAMENTI A SALDO

Il pagamento delle prestazioni avverrà alla ultimazione degli stessi, non sono previsti SAL intermedi né anticipazioni sul prezzo.

L'IMPRESA ultimati i lavori ne darà comunicazione al direttore dei lavori il quale emetterà, ricorrendone i presupposti, il certificato di ultimazione dei lavori sottoscritto e lo trasmetterà al RUP.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, il DL emetterà il conto finale con il quale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di regolare esecuzione e alle ulteriori condizioni previste dal presente articolo.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo è pagata a mezzo bonifico bancario a 30 gg. D.F. F.M. La fattura fiscale, potrà essere emessa solo ad avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione e dopo la comunicazione da parte della stazione appaltante dell'importo dovuto.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 2 anni dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

ART. 27 MODIFICAZIONI IN FASE ESECUTIVA

Le modificazioni in fase esecutiva sono disciplinate dall'art 106 del D.Lgs. 50/2016.

In nessun caso l'appaltatore potrà apportare modificazioni che non siano state approvate dalla stazione appaltante ed ordinate dal RUP, pena il mancato riconoscimento del corrispettivo per le variazioni apportate in assenza dei presupposti.

Si applicano altresì le disposizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'appalto.

ART. 28 RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

L'appaltatore è tenuto a prestare una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016, in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, tenuto conto degli eventuali incrementi di cui al citato art. 103 e dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/03/2004 n. 123.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato si applica l'art. 103 cit..

La cauzione definitiva verrà svincolata progressivamente con queste modalità:

a) La cauzione definitiva, si svincolerà automaticamente dopo 15 gg dal termine di garanzia di 24 mesi a partire dalla data di ultimazione delle prestazioni (verbale D.L.), fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di anticipare l'eventuale svincolo totale della cauzione;

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente a mezzo di semplice richiesta. Poiché Jtaca s.r.l. è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili, alla conseguente riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la risoluzione del contratto a discrezione del Committente, fatto salvo il maggior danno.

L'Appaltatore ha altresì l'obbligo, a proprie spese ed iniziativa, di prorogare la cauzione oltre il termine di validità della stessa ogni qualvolta, per una causa qualsiasi, si preveda che venga a ritardare il momento in cui può cessare ogni obbligo da parte dell'Appaltatore il quale deve dare dimostrazione ad Jtaca della ottenuta proroga.
L'appaltatore ha l'obbligo di dimostrare il possesso di una polizza RCT di idonea copertura in corso di validità, per l'espletamento della fornitura e posa, detta polizza non dovrà essere necessariamente stipulata per il contratto ma potrà essere già esistente. L'appaltatore prima dell'inizio lavori e prima della stipula del contratto dovrà far pervenire ad Jtaca copia di detta polizza e copia della quietanza di avvenuto pagamento.
In caso di raggruppamenti di Imprese, ferma restando la responsabilità solidale della Capogruppo, nelle A.T.I. orizzontali, tutte le Imprese sono responsabili in solido per l'esecuzione della fornitura e posa, mentre nelle A.T.I. verticali, ciascuna Impresa è responsabile della fornitura e posa dalla stessa assunto.
La compagnia assicurativa o l'istituto di credito fideiussorio in caso di recesso sono obbligati ad informare preventivamente Jtaca s.r.l..
In caso di escussione della cauzione è, in ogni caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 29 RECLAMI E PENALI

Le riserve e i reclami che Jtaca riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, potranno essere fatti alternativamente a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico (tramite PEC o posta elettronica non certificata) o a mano all'appaltatore (in tal caso sarà obbligo dell'Impresa rilasciare idonea ricevuta).
Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Rif.	Penale
Termine dei lavori oltre la data prevista	Art. 7	1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, per un massimo del 10% dell'importo contrattuale – raggiunto tale importo la stazione appaltante potrà risolvere il contratto per inadempimento contrattuale – è fatto salvo il maggior danno richiedibile dalla stazione appaltante
Esecuzione dei lavori in difformità rispetto alle indicazioni contenute in tutti gli allegati di gara	Tutti	da € 100,00 a € 500,00 – di volta in volta Jtaca valuterà, a suo insindacabile giudizio, la gravità dell'inadempimento e deciderà di conseguenza a quanto ammonterà la penale; detto importo rientrerà nella forbice sopraindicata ed è fatto salvo il maggior danno ed , in ogni caso, il diritto di Jtaca di risolvere il contratto per inadempimento contrattuale
Mancato rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori	artt. 7-12-19 e 20	da 50,00 a 200,00, in base alla gravità di ogni violazione contestata a insindacabile giudizio della stazione appaltante, fatto salvo il maggior danno.

Fermo restando che eventuali penali da ritardo verranno direttamente defalcate dalla contabilità e dal corrispettivo dovuto, l'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

1) Jtaca s.r.l. contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);

2) La Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax, raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC), decorse le 48 h. senza che la ditta abbia risposto si riterranno accettate le osservazioni di Jtaca;

3) Nel caso l'appaltatore inoltri la risposta, Jtaca s.r.l. valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;

4) In caso di applicazione della penale contrattuale, Jtaca s.r.l. provvederà all'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione;

Qualora le penali da ritardo nell'adempimento delle prestazioni superino il 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento propone la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Le modalità per la contabilizzazione e il pagamento di eventuali penali a favore di Jtaca Srl, anche nel caso non fosse possibile escutere la cauzione, verranno indicate dall'ufficio Contabilità di Jtaca e dovranno essere rispettate dall'appaltatore. Fermo restando il diritto di Jtaca di trattenere l'importo delle penali da quanto dovuto ovvero di detrarre dal corrispettivo dovuto la penale applicata.

ART. 30 GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Senza che ciò costituisca preclusione alla individuazione di altre ipotesi di risoluzione, che dovessero verificarsi nel corso della esecuzione del contratto, costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento, con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore
Mancato termine dei lavori entro la data stabilita;
Gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali;
Cessione anche parziale del contratto;
Utilizzo di personale privo di specializzazione ed autorizzazione in relazione al servizio da prestare e/o violazione delle norme in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro;

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 108 D.Lgs. 50/2016 e il recesso dall'art. 109 D.Lgs. 50/2016.

ART. 31 PAGAMENTO DIRETTO DEI SUBAPPALTATORI

Nel caso in cui il pagamento diretto dei subappaltatori venga effettuato dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016 l'appaltatore dovrà emettere fattura per l'intero nei confronti di Jtaca, indicando in allegato l'importo, la qualità e la quantità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore al fine di consentire ad Jtaca il pagamento diretto che sarà in ogni caso subordinato alla verifica da parte del D.L. e al rispetto da parte del subappaltatore delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 32 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI E RISERVATEZZA

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Jtaca presta il proprio consenso al trattamento dei dati da parte dell'operatore esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento delle operazioni di gara ed all'esecuzione del contratto.

L'operatore si impegna a tenere strettamente riservati, e circoscritti all'ambito della sfera delle attività di Jtaca, tutti i dati e le informazioni raccolti nello svolgimento dei servizi, a non comunicarli a terzi e ad adottare tutte le misure idonee a far rispettare il vincolo di segretezza gravante sui propri dipendenti.

Egli ha l'obbligo di mantenere riservati, i dati e le informazioni, di cui venga in possesso o comunque a conoscenza di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari allo svolgimento delle operazioni di gara ed all'esecuzione del contratto.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza debbono essere rispettati anche in caso di interruzione, ritiro o estromissione dalle procedure di gara o successiva cessazione dei rapporti contrattuali.

Gli obblighi di cui ai precedenti commi non riguardano i dati che siano o divengano di pubblico dominio; è in ogni caso esclusa la duplicazione, riproduzione o asportazione di documentazione di Jtaca anche qualora contenesse notizie già di pubblico dominio.

ART. 33 TRACCIABLITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi

ART. 34 CONTROVERSIE

Per ogni controversia che potesse insorgere, sarà competente il Foro di Venezia. Si esclude l'arbitrato.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Sig. Luca Gobbato

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Per accettazione
Il Legale Rappresentante della ditta offerente

Sig. ……..

_____

(Timbro e firma)